



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



TREGUA FISCALE – REGOLARIZZAZIONI DELLE IRREGOLARITA' FORMALI

COSA E'

L'istituto consente di **regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022**, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta.

BENEFICIARI

Tutti i contribuenti, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, inclusi i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

PER QUALI VIOLAZIONI

- **invio tardivo delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi**
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'**inversione contabile**, in assenza di frode e a condizione che l'imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle **liquidazioni periodiche Iva** (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l'imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat** (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- presentazione di **dichiarazioni annuali** redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)

- omessa restituzione dei **questionari** inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della **dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività** ovvero della **dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva** (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della **dichiarazione di intento** degli esportatori abituali che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di **competenza fiscale**, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva **trasmissione delle dichiarazioni** da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
- irregolarità od omissioni compiute dagli **operatori finanziari** (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al **Sistema tessera sanitaria** (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a **cedolare secca** (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione e registrazione delle operazioni** imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- **detrazione dell'Iva** applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell'**opzione nella dichiarazione annuale**, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l'istituto della *remissione in bonis* (articolo 2, comma 1, DI 16/2012)
- mancata **iscrizione al Vies**, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).

ESCLUSIONI: Oltre che per le violazioni sostanziali, cioè quelle che incidono sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, e per le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ecc.), non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della legge 197/2022 per:

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure* - articolo 5-quater, DI 167/1990)

- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, DI 167/1990)
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

COME REGOLARIZZARE

1. **Versamento sanzione: 200 € per ciascun periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono.** (**2 rate** di pari importo, con scadenza, rispettivamente, al **31 marzo 2023** e al **31 marzo 2024**. È anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata)
2. **Rimozione irregolarità:** per perfezionare la procedura, bisogna anche **rimuovere le irregolarità**, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata. La rimozione non deve essere effettuata quando non è possibile o necessaria: è il caso, ad esempio, dell'errata applicazione del meccanismo dell'inversione contabile che, comunque, non ha comportato il mancato pagamento dell'imposta.